SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 226**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 settembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 luglio 1996, n. 501.

Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale la denominazione di dette camere e detti uffici è stata modificata in quella di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in particolare gli articoli 12 e 14 inerenti rispettivamente la costituzione del consiglio camerale e la giunta;

Visto il comma 3 del predetto art. 12 che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'emanazione di norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 12 nonché al comma 1 dell'art. 14;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 488343 del 26 giugno 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:

a) «legge», indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) «Ministro dell'industria» e «Ministero dell'industria» indicano rispettivamente il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

c) «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) «organizzazioni imprenditoriali» indica le organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori individuati dagli statuti ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge;

e) «organizzazioni sindacali» indica le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

f) «associazioni dei consumatori» indica le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti;

g) «numero delle imprese» indica il numero complessivo dei soggetti operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritti o annotati nel registro delle imprese — ovvero fino alla sua completa attuazione nel registro delle ditte — nonché dei soggetti le cui attività siano state denunciate alla camera di commercio in base alla normativa vigente, ivi comprese le sedi secondarie e le unità locali;

h) «numero degli occupati» indica il numero complessivo degli addetti, individuati in base alla classificazione contenuta nello schema di cui all'allegato *A* del presente decreto;

i) «valore aggiunto per addetto» indica il rapporto tra il valore aggiunto calcolato per ciascun settore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed il numero degli addetti dello stesso settore;

l) «piccole imprese», indica:

per il settore dell'industria le imprese che hanno meno di 50 occupati;

per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese. Fino alla completa attuazione del registro delle imprese sono considerate piccole imprese commerciali quelle i cui titolari sono iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397;

per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti;

m) «circoscrizione» indica la circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio.

Art. 2.

Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali

1. Il presidente della camera di commercio duecentodieci giorni prima della scadenza del consiglio camerale dà avvio alle procedure previste dal presente decreto pubblicando apposito avviso all'albo camerale, dandone contestuale comunicazione al presidente della giunta regionale.

2. Entro cinquanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione, comunicano al presidente della camera di commercio, ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge:

a) le informazioni documentate in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;

b) la dichiarazione del numero delle imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso;

c) la dichiarazione del numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera *b)*, ivi compresi gli occupati per frazione di anno solare, sulla base di dati forniti secondo lo schema di cui all'allegato *A* al presente decreto, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, indicando la fonte da cui sono stati tratti.

3. L'elenco nominativo delle imprese iscritte nonché i dati e la documentazione sul numero di occupati, di cui rispettivamente alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, devono essere conservati dalle organizzazioni fino al successivo rinnovo del consiglio camerale ed essere messi a disposizione anche su supporto informatico del Ministero dell'industria, in caso di contenzioso.

4. Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale ovvero intenda partecipare, all'interno del proprio settore, anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese deve fornire le notizie e i dati di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua.

Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della camera di commercio, i dati e le notizie di cui al comma 2 e le designazioni di cui all'art. 7, comma 1, possono essere comunicate dal legale rappresentante dell'organizzazione nazionale con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito provinciale.

5. I dati e le notizie relativi alla rappresentatività sono forniti dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione resa a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso in cui i dati e i documenti non risultino regolari, il presidente della camera di commercio ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione che deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.

6. In ogni caso entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il presidente della camera di commercio fa pervenire al presidente della giunta regionale i dati e i documenti acquisiti, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore.

Art. 3.

Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori.

1. Entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 2 e con le modalità di cui al comma 5 dello stesso articolo, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso comunicano al presidente della camera di commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge, informazioni documentate sulla loro natura e finalità. Comunicano altresì tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione, con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza ed alla diffusione delle loro strutture organizzative, ai servizi resi ed all'attività svolta. La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda esclusivamente gli iscritti dipendenti da imprese operanti nella circoscrizione.

Art. 4.

Presentazione congiunta delle notizie e dei dati

1. Due o più organizzazioni imprenditoriali operanti nel medesimo settore ovvero due o più organizzazioni sindacali o associazioni dei consumatori, possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi qualora presentino al presidente della camera di commercio, entro il termine di cui all'art. 2, comma 2, una dichiarazione di apparentamento.

2. La dichiarazione, recante la sottoscrizione congiunta ed autenticata dei legali rappresentanti delle organizzazioni o associazioni partecipanti, contiene l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il consiglio camerale.

3. In caso di apparentamento le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento, possono presentare congiuntamente i dati e le notizie di cui al comma 2 dell'art. 2 ovvero i dati e notizie di cui all'art. 3.

Art. 5.

Determinazione del numero dei rappresentanti

1. Il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 6 dell'art. 2:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore;

b) individua, in base ai criteri di cui al comma 3, le organizzazioni imprenditoriali — o gruppi di organizzazioni, ai sensi dell'art. 4 — che designano i componenti nel consiglio camerale nonché il numero dei componenti che ciascuna di queste designa;

c) determina, tenendo conto dei criteri di cui al comma 6, a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il componente in consiglio;

d) notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli articoli 2 e 3.

2. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore è definito dalla media aritmetica dei seguenti parametri:

a) incidenza percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni;

b) incidenza percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al totale degli occupati nelle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni;

c) incidenza percentuale del valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al valore aggiunto totale relativo agli occupati delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni.

3. Il numero dei componenti il consiglio che ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni designa è determinato tenuto conto dei posti previsti nello statuto camerale per ciascun settore economico, dividendo il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni per 1, 2, 3, 4 ed oltre sino alla concorrenza del numero dei seggi disponibili per il relativo settore economico e disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, in un numero pari a quello dei seggi da attribuire. A ciascuna organizzazione imprenditoriale spetta designare un numero di componenti il consiglio pari ai quozienti ad essa riferibili compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere, qualora risulti attribuibile un solo seggio, questo è attribuito all'organizzazione imprenditoriale che ha il livello di rappresentatività più alto per organizzazione, diffusione e attività svolta sul territorio.

4. Per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese, nell'ambito del numero complessivo di componenti il consiglio spettanti a ciascuno di detti settori, è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni imprenditoriali che presentano il più alto indice di rappresentatività per le piccole imprese, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art. 2, comma 5.

5. Per il settore delle società in forma cooperativa l'autonoma rappresentanza è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni che presentano il più alto indice di rappresentatività per detto settore calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art. 2, comma 5, ed a parità di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti.

6. Ai fini dell'adozione delle determinazioni di cui al comma 1, lettera *c)*, il presidente della giunta regionale attribuisce, in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno dei tre parametri di cui all'art. 3; il punteggio massimo attribuibile a ciascun parametro non può superare il 50 per cento del punteggio massimo che si intende attribuire ai tre parametri nel loro complesso.

Art. 6.

Ricorsi

1. Avverso le determinazioni del presidente della giunta regionale, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli articoli 2 e 3 possono presentare ricorso al Ministero dell'industria, con atto notificato a loro cura a tutte le altre organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni dei consumatori controinteressate e al presidente della giunta regionale. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche va depositato presso il Ministero dell'industria entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della determinazione impugnata.

2. Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori controinteressate presentano le proprie controdeduzioni al Ministero dell'industria entro il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso di cui al comma 1. Entro lo stesso termine il presidente della giunta regionale fa pervenire al Ministero dell'industria apposita relazione, corredata della documentazione necessaria.

3. Il Ministro dell'industria decide sul ricorso entro il termine di trenta giorni a partire dal trentesimo giorno utile per la presentazione delle memorie di cui al comma 2 sulla base della documentazione pervenuta. Il termine è prorogato di trenta giorni qualora si renda necessario, in via interlocutoria, procedere all'acquisizione di ulteriore documentazione probatoria.

Art. 7.

Nomina dei componenti del consiglio

1. Trascorsi trenta giorni dalle comunicazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d)*, senza che siano stati presentati ricorsi, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, entro dieci giorni, indicano i nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al numero dei seggi a ciascuna di esse assegnati, e comunicano tale designazione al presidente della giunta regionale insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge e — tramite apposita dichiarazione rilasciata dagli interessati a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — la loro disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello stesso art. 13 della legge.

2. Il presidente della giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge, provvede alla nomina con apposito decreto da notificare nei successivi dieci giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento e al Ministero dell'industria. Il decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

3. In caso di presentazione di ricorsi, i dieci giorni di cui al comma 1 decorrono dalla data della notifica della decisione ministeriale di cui al comma 3 dell'art. 6.

4. Con il medesimo atto di comunicazione il presidente della giunta regionale stabilisce la data dell'insediamento ponendo all'ordine del giorno la nomina del presidente da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del presidente sono presiedute dal componente più anziano di età.

5. Per la nomina nel consiglio, gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati. A tal fine l'organizzazione, l'associazione o il raggruppamento designante deve allegare il *curriculum vitae* dell'interessato, dallo stesso sottoscritto.

Art. 8.

Sostituzione dei consiglieri

1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere il presidente della camera di commercio ne dà immediato avviso al presidente della giunta regionale che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla nomina del successore sulla base delle indicazioni dell'organizzazione imprenditoriale o sindacale o dell'associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto. Il relativo decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Art. 9.

Composizione ed elezione dei membri della giunta

1. Il numero massimo dei membri di giunta è determinato dallo statuto in relazione ai componenti del consiglio di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge.

2. Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere nell'elezione dei membri di giunta è pari ad un terzo dei membri della giunta medesima con arrotondamento all'unità inferiore.

3. Il consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti della giunta nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.

4. In caso di parità di voti il presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del consiglio dispone di un solo voto.

5. Dei componenti di giunta, almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Per ciascuno di questi settori, entra prioritariamente a far parte della giunta il rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti; qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti, si applicano le disposizioni del comma 4. Gli altri posti disponibili nella giunta sono assegnati ai consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza.

6. Il presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta.

Art. 10.

Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione, il presidente della camera di commercio provvede alla pubblicazione e alla comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 2, entro dieci giorni decorrenti dalla data di notifica da parte del Ministero dell'industria dell'avvenuta approvazione delle disposizioni statutarie di cui all'art. 10, comma 2, della legge, nel caso in cui gli organi delle camere siano già scaduti; ovvero entro dieci giorni decorrenti dalla data di naturale scadenza degli organi stessi.

2. Fino all'approvazione da parte del Ministero dell'industria dello statuto di cui all'art. 3 della legge, il numero dei membri della giunta è determinato in sei unità. Il consiglio provvede alla loro elezione nei termini e con le modalità di cui all'art. 9.

3. Nella prima seduta successiva alla notifica dell'approvazione dello statuto il consiglio provvede alla rinnovazione della elezione dei componenti della giunta nella composizione prevista dallo stesso statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 luglio 1996

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 176

ALLEGATO *A*

SCHEMA PER LA DICHIARAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPATI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE ...... (*) AI SENSI DEI COMMI 2, LETTERA *C*), E 5 DELL'ART. 2 DEL D. M. .... (**).

Il sottoscritto...,
legale rappresentante dell' ....,
nato il ...., in ....,
dichiara, sotto la propria responsabilità, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che alla data del 31 dicembre ...... (*) gli occupati nella circoscrizione della camera di commercio di ...., anche per frazione di anno, delle imprese associate a detta organizzazione imprenditoriale e iscritte o annotate nel registro delle imprese della stessa camera di commercio, ovvero con unità locali iscritte nel relativo repertorio economico amministrativo (REA), erano in n. .... unità, così ripartite:

— titolari e soci prestatori d'opera . . . .
— familiari permanenti . . . .
— familiari stagionali . . . .
— coadiuvanti non a libro paga permanenti. . ...
— coadiuvanti non a libro paga stagionali. . . . .
— dipendenti permanenti . . . .
— dipendenti stagionali . . . .

Il sottoscritto dichiara altresì che detti dati sono stati acquisiti (barrare la casella corrispondente):

— direttamente presso le imprese associate tramite dichiarazione giurata del loro rappresentante legale .... ❑;
— presso enti previdenziali e assistenziali .... ❑;
— altro (da specificare)... ❑.

A norma del comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale .... il sottoscritto precisa quanto segue:

....;

....

Qualifica (***) ....

Data ....

Firma ...., ...

(*) L'anno di riferimento è quello precedente alla rilevazione.
(**) Lo schema può essere adattato per le dichiarazioni in attuazione del comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 luglio 1996.
(***) Titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Il R.D. 20 settembre 1934, n 2011 (in *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 1934, n. 299), reca. «Approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa».

— Il D L L. 21 settembre 1944, n. 315 (in *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale, 23 novembre 1944, n. 85), reca: «Soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria».

— La legge 26 settembre 1966, n. 792 (in *Gazzetta Ufficiale* 10 ottobre 1966, n. 252), reca: «Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli uffici provinciali e delle camere di commercio, industria ed agricoltura».

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (in suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994), reca: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» si trascrivono qui di seguito i testi degli articoli 10, 12 e 14:

«Art. 10 (*Consiglio*). — 1 Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;

b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri,

c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.

4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.

5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

7. Il consiglio dura in carica quattro anni».

«Art. 12 (*Costituzione del consiglio*). — 1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'art. 10, comma 6.

2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori di cui all'art. 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n 400, norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché al comma 1 dell'art 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalità per esperire i ricorsi relativi all'individuazione della rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché all'elezione dei membri della giunta

4 Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale

5 I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'art 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 8.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 5, prevedendo in particolare:

a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo,

b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;

c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali»

«Art. 14 (*Giunta*). - 1 La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima

2. La giunta dura in carica quattro anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.

3 La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente ne assume temporaneamente le funzioni

4 La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri con indicazione degli argomenti che si intendono trattare

5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo.

a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;

b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali,

c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza

6 La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.

7 La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D Lgs 3 febbraio 1993, n 29. è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*) — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale,

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (*soppressa*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4 I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*»

Nota all'art 1

— Per il testo dell'art 10 della legge n 580/1993, si veda in note alle premesse

Note all'art 2

Per il testo del comma 1 dell'art. 10 della legge n 580/1993, si veda in note alle premesse

La legge 4 gennaio 1968, n 15 (in *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1968, n 23), reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme» si riporta qui di seguito il testo dell'art. 20:

«Art. 20 (*Autenticazione delle sottoscrizioni*) — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

Note all'art. 7

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 580/1993 è il seguente:

«Art. 13 (*Requisiti per la nomina e cause ostative*). — 1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 12, comma 3, e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.

2. Non possono far parte del consiglio:

a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

c) i dipendenti della camera di commercio;

d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a due anni e non superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata;

e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva;

f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.

3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.

4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche».

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968, si veda in nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 580/1993 è il seguente:

«Art. 16 (*Presidente*). — 1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.

2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'art. 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

3. Il presidente dura in carica quattro anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto una sola volta».

Note all'art. 9

— Per il testo dell'art. 10, comma 1, della legge n. 580/1993, si veda in note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 14 della legge n. 580/1993, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 10

— Per il testo dell'art. 10, comma 2, della legge n. 580/1993, si veda in note alle premesse.

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 580/1993 è il seguente:

«Art. 3 (*Potestà statutaria*). — 1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;

b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;

c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;

d) le forme di partecipazione.

2. Gli statuti sono deliberati dai consigli con il voto dei due terzi dei rispettivi componenti e sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

96G0520

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 settembre 1996

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Bari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Puglia e la Basilicata n. 6904/96 del 5 agosto 1996 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Bari;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla necessità di riordinare gli atti rinvenuti sparsi sul pavimento e di effettuare l'accertamento dei valori trafugati a seguito dell'irruzione di ignoti malviventi in tutti gli uffici finanziari tra cui la conservatoria dei registri immobiliari di Bari;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 5 AGOSTO 1996

Regione Puglia:

conservatoria dei registri immobiliari di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1996

p. *Il direttore generale:* COLICA

96A6173

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 19 luglio 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in astronomia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1995, relativo alla nuova tabella XXII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea in astronomia;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in merito alla correzione di alcuni errori materiali nella suddetta tabella;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla modifica del già citato decreto ministeriale 5 giugno 1995;

Decreta:

La tabella XXII-*bis* allegata con decreto ministeriale 5 giugno 1995, citato nelle premesse va modificata come segue:

1) all'art. 3, secondo comma: la locuzione «monodisciplinareintegrato» è sostituita con la seguente «monodisciplinare o integrato»; 2) all'art. 6, quarto comma: la locuzione «n. 2 di laboratorio ...» è sostituita con la seguente: «n. 1 di laboratorio ...».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 162

96A6172

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 settembre 1996.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in ECU, quinquennali, con godimento 22 febbraio 1996, emessi per 500 milioni di ECU.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il decreto ministeriale n. 786492 in data 16 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1996, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso di interesse annuo lordo del 6,50%, con godimento 22 febbraio 1996, per l'importo di 500 milioni di ECU;

Ravvisata la necessità di determinare, in base all'art. 17 del citato decreto ministeriale 16 febbraio 1996, i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 22 febbraio 1996, si compongono del corpo e di cinque cedole per il pagamento degli interessi in rate annuali.

Sono stampati su carta filigranata recante, nel corpo del titolo, la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano, conservato nel museo del Prado di Madrid e, nelle cedole, la riproduzione del volto de «la Flora», tratta dall'omonimo dipinto di Tiziano, che si trova nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

Il prospetto del corpo del titolo è costituito da un fondino di sicurezza, racchiuso da una cornice a disegno ornamentale, interrotta, nella metà inferiore sinistra, per la realizzazione di una riserva bianca idonea a porre in evidenza l'autoritratto di Tiziano in filigrana, nell'angolo superiore destro, per contenere la riproduzione dello stesso autoritratto riportato in filigrana e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola - titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, e sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «6,50% 1996/2001» «EMISSIONE 22 FEBBRAIO 1996» «CERTIFICATO AL PORTATORE».

Seguono, poi, le diciture relative all'indicazione del valore nominale del titolo, del prezzo di aggiudicazione del prestito, del numero di codice del titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo e del numero assegnato al certificato. Segue uno spazio nel quale sono riportate le occorrenti norme di legge; più in basso si trova la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Sul fondino trovano altresì spazio un ologramma e un elemento decorativo con stampa a registro recto-verso.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; esse sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo di sicurezza nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche, prive di stampa, riservate alla numerazione in CMC7 per la lettura magnetica.

Il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino, dall'alto verso il basso, le seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «6,50% 1996/2001» «EMISSIONE 22 FEBBRAIO 1996».

Seguono poi le diciture relative all'indicazione del valore nominale del certificato, del numero del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, del numero di codice del titolo ripetuto a destra e a sinistra, nonché dell'importo, in basso, al centro, dell'interesse lordo.

L'aliquota fiscale da applicare è riportata, su ogni cedola, mediante barratura trasversale ondulata a millerighe.

Completano la cedola: il numero cedolare ripetuto in alto a destra e a sinistra, nonché l'impronta a secco dello stemma della Repubblica posta in alto a sinistra, in corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa appositamente riservato, al di sotto del quale si trova lo stesso elemento decorativo con stampa a registro recto-verso del corpo del titolo.

Nel rovescio del corpo del titolo sono riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale del 16 febbraio 1996, stampati litograficamente, nonché l'indicazione del tasso di cambio lira/ECU utilizzato per le sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a lire 2.005,07 con riferimento alla data del 20 febbraio 1996.

Nel rovescio di ciascuna cedola sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti legende:

«CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «6,50% 1996/2001» «EMISSIONE 22 FEBBRAIO 1996».

Seguono l'indicazione del numero della cedola, posta al centro di un elemento ornamentale a disegno geometrico, e, in basso, l'importo dell'interesse lordo, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, stampati tipograficamente, nonché la firma del direttore generale, riprodotta tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio;

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;

taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;

maxicertificato, stampato interamente in *offset*: bruno-blu,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 5.000 ECU: in mattone;

taglio da 10.000 ECU: in azzurro;

taglio da 100.000 ECU: in verde;

taglio da 500.000 ECU: in rosa;

taglio da 1.000.000 ECU: in giallo.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A6229

DECRETO 16 settembre 1996.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in ECU, triennali, con godimento 22 febbraio 1996, emessi per 500 milioni di ECU.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il decreto ministeriale n. 786491 in data 16 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1996, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di tre anni, al tasso di interesse annuo lordo del 5,75%, con godimento 22 febbraio 1996, per l'importo di 500 milioni di ECU;

Ravvisata la necessità di determinare, in base all'art. 17 del citato decreto ministeriale 16 febbraio 1996, i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di tre anni, con godimento 22 febbraio 1996, si compongono del corpo e di tre cedole per il pagamento degli interessi in rate annuali.

Sono stampati su carta filigranata recante, nel corpo del titolo, la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano, conservato nel museo del Prado di Madrid e, nelle cedole, la riproduzione del volto de «la Flora», tratta dall'omonimo dipinto di Tiziano, che si trova nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

Il prospetto del corpo del titolo è costituito da un fondino di sicurezza, racchiuso da una cornice a disegno ornamentale, interrotta, nella metà inferiore sinistra, per la realizzazione di una riserva bianca idonea a porre in evidenza l'autoritratto di Tiziano in filigrana, nell'angolo superiore destro, per contenere la riproduzione dello stesso autoritratto riportato in filigrana e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola - titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, e sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «5,75% 1996/1999» «EMISSIONE 22 FEBBRAIO 1996» «CERTIFICATO AL PORTATORE».

Seguono, poi, le diciture relative all'indicazione del valore nominale del titolo, del prezzo di aggiudicazione del prestito, del numero di codice del titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo e del numero assegnato al certificato. Segue uno spazio nel quale sono riportate le occorrenti norme di legge; più in basso si trova la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Sul fondino trovano altresì spazio un ologramma e un elemento decorativo con stampa a registro recto-verso.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; esse sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo di sicurezza nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche, prive di stampa, riservate alla numerazione in CMC7 per la lettura magnetica.

Il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino, dall'alto verso il basso, le seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «5,75% 1996/1999» «EMISSIONE 22 FEBBRAIO 1996».

Seguono poi le diciture relative all'indicazione del valore nominale del certificato, del numero del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, del numero di codice del titolo ripetuto a destra e a sinistra; nonché dell'importo, in basso, al centro, dell'interesse lordo.

L'aliquota fiscale da applicare è riportata, su ogni cedola, mediante barratura trasversale ondulata a millerighe.

Completano la cedola: il numero cedolare ripetuto in alto a destra e a sinistra, nonché l'impronta a secco dello stemma della Repubblica posta in alto a sinistra, in corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa appositamente riservato, al di sotto del quale si trova lo stesso elemento decorativo con stampa a registro recto-verso del corpo del titolo.

Nel rovescio del corpo del titolo sono riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale del 16 febbraio 1996, stampati litograficamente, nonché l'indicazione del tasso di cambio lira/ECU utilizzato per le sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a lire 2.005,07 con riferimento alla data del 20 febbraio 1996.

Nel rovescio di ciascuna cedola sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti legende:

«CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «5,75% 1996/1999» «EMISSIONE 22 FEBBRAIO 1996».

Seguono l'indicazione del numero della cedola, posta al centro di un elemento ornamentale a disegno geometrico, e, in basso, l'importo dell'interesse lordo, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, stampati tipograficamente, nonché la firma del direttore generale, riprodotta tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio;

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;

taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;

maxicertificato, stampato interamente in offset: bruno-blu,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 5.000 ECU: in mattone;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A6230

DECRETO 23 settembre 1996.

Prima classificazione delle operazioni creditizie, per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la «classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge che stabilisce che «la prima classificazione di cui al comma 2 dell'art. 2 verrà pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Avuto presente che il medesimo art. 3, comma 1, prevede la pubblicazione della prima rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati nel corso del trimestre precedente dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: apertura di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali e finalizzati, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per

le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

2. Il periodo di riferimento per la prima rilevazione dei dati è quello compreso tra il 1° ottobre 1996 e il 31 dicembre 1996.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6287

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 aprile 1996.

Istituzione di una Commissione nazionale di studio sui criteri e le modalità per l'accreditamento dei servizi veterinari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Considerando la necessità e l'urgenza di attivare l'istituzione di una commissione nazionale di studio con l'obiettivo concreto di analizzare e definire il processo e le modalità per l'accreditamento dei servizi veterinari nonché la individuazione dei connessi fabbisogni formativi;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 14 marzo 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'esecuzione dei compiti di cui in premessa, è istituita una Commissione nazionale di studio sui criteri e le modalità per l'accreditamento dei servizi veterinari.

Art. 2.

1. La Commissione è composta come segue:

un rappresentante del Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità;

un rappresentante dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR) del Ministero della sanità;

quattro rappresentanti delle regioni;

due rappresentanti degli istituti zooprofilattici sperimentali.

2. Il Direttore generale del Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità nomina i componenti della Commissione su designazione degli enti di appartenenza e, per i rappresentanti delle regioni e degli istituti zooprofilattici sperimentali, della Conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome.

3. La Commissione ha durata di anni due.

Art. 3.

1. Ai componenti della Commissione non è corrisposto il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.

2. Agli effetti del trattamento economico di missione, le spese per ogni componente gravano sull'amministrazione di appartenenza.

3. Per i componenti dipendenti dal Ministero della sanità, la spesa, preventivata in L. 5.000.000 per il 1996, grava sul capitolo 2552 dello stato di previsione del Ministero della sanità e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1996

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 281

96A6234

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 agosto 1996.

Misure in materia di pesca di molluschi bivalvi.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di esecuzione alla predetta legge;

Vista le legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1996, n. 107;

Considerato che l'art. 1, comma 3-*bis*, della legge n. 107/1996, prevede che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, con proprio decreto determina i compartimenti marittimi nei quali è necessario procedere al ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema turbosoffiante per ricostruire l'equilibrio fra risorse e capacità di cattura,

il numero delle autorizzazioni da ritirare, i criteri da adottare per l'individuazione delle priorità da rispettare ai fini dei ritiri e l'entità del contributo da concedere;

Ritenuta la necessità di emanare le modalità tecniche di attuazione del predetto articolo, che, in relazione allo stato di sofferenza della risorsa molluschi bivalvi, individuino il limite massimo delle unità da ritirare per ciascun compartimento;

Richiamata la eccezionalità e la non ripetibilità dell'intervento economico recato dalla citata legge n. 107/1996, per cui future, eventuali situazioni di crisi della risorsa molluschi bivalvi andranno fronteggiate facendo ricorso alle misure tecniche previste dal decreto ministeriale 29 maggio 1992 ovvero degli articoli 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968, n. 1639;

Sentito il sottocomitato molluschi nella seduta del 18 luglio 1996;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare nella riunione del 22 luglio 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1996, n. 107, ed in dipendenza della sofferenza degli stocks di molluschi bivalvi il numero delle unità autorizzate nei compartimenti di seguito elencati può essere ridotto nel limite massimo a fianco di ciascuno di essi riportato:

a) S. Benedetto del Tronto . . . . . . 17 unità

b) Pescara . . . . 4 unità

c) Termoli . . . . 1 unità

d) Manfredonia . . . . 3 unità

e) Molfetta . . . . 5 unità

f) Napoli . . . . 2 unità

g) Castellammare di Stabia . . . . . . 4 unità

2. I titolari di licenze per la pesca dei molluschi bivalvi, le cui unità siano iscritte nei compartimenti di cui al comma 1, possono richiedere al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la cancellazione dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi fino alla concorrenza del limite massimo di cui al medesimo comma 1.

3. Con successivo provvedimento, in attuazione dell'art. 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 16/1996, convertito in legge n. 107/1996, al termine delle procedure di cancellazione previste dal presente decreto sarà determinato il numero delle unità abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi in ciascun compartimento e saranno adottate le relative misure gestionali. Il numero così determinato non potrà essere aumentato fino al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

1. Al fine di essere ammesso al procedimento previsto dal presente decreto il titolare di licenza di cui al comma 2 dell'art. 1 deve presentare domanda, in bollo e con firma autenticata, entro il 30 settembre 1996 al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura. In caso di raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede il timbro postale di spedizione.

2. Nella domanda è indicata la composizione nominativa dell'equipaggio alla data prevista dall'art. 3, comma 1.

3. Le domande sono ammesse secondo l'ordine cronologico di presentazione, determinato ai sensi del comma 1, fino al limite massimo di cui all'art. 1. In caso di concorrenza di domande l'ordine sarà determinato dall'anzianità della licenza in capo allo stesso titolare per la unità oggetto dell'istanza di ammissione.

Art. 3.

1. Al titolare dell'unità, cui è ritirata l'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi in attuazione del presente decreto, è corrisposta una indennità di lire duecentocinquanta milioni; a ciascun membro dell'equipaggio, imbarcato alla data del 21 luglio 1996 o, in caso di fermo tecnico nel mese di luglio 1996 ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 1992, alla data del 31 maggio 1996, è corrisposta una indennità di dodici milioni. Dette indennità, ai sensi del comma 9-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge n. 16/1996, convertito in legge n. 107/1996, non contribuiscono alla formazione di reddito.

2. Le indennità di cui al comma 1 sono pagate mediante ordinativi diretti intestati rispettivamente al titolare della licenza e ai membri dell'equipaggio.

3. L'unità oggetto di ritiro può essere adibita alla pesca dei molluschi bivalvi fino al ricevimento da parte dell'interessato della comunicazione di pagamento da parte della Banca d'Italia. Contestualmente al ricevimento dell'avviso la licenza è consegnata a cura del titolare alla capitaneria di porto, competente per territorio, insieme a copia della predetta comunicazione.

4. La capitaneria di porto trasmette al Ministero copia autenticata della comunicazione di cui al comma 3 e la licenza per l'aggiornamento; contestualmente rilascia all'interessato attestazione provvisoria senza l'indicazione dell'attrezzo «draga idraulica».

Art. 4.

1. Le unità, ammesse ai benefici del presente decreto, possono essere trasferite, previo nulla osta del Ministero, in altri compartimenti marittimi, con esclusione di quelli di cui all'art. 1, al fine di sostituire imbarcazioni già abilitate alla pesca con l'attrezzo «draga idraulica».

2. Per effetto della sostituzione di cui al comma 1 le imbarcazioni sostituite perdono l'autorizzazione alla pesca con draga idraulica e non possono essere più abilitate a detta pesca; corrispondentemente il Ministero provvede al passaggio dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi sulla unità trasferita, che conserva sulla licenza le medesime caratteristiche tecniche della precedente abilitazione.

Art. 5.

1. Al termine delle procedure di ritiro delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 2, e prima del procedimento previsto dall'art. 1, comma 3, il Ministero, sentito il sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1992, provvede a fissare il numero delle autorizzazioni, che possono essere ritirate, nel limite massimo determinato dal differenziale residuale alle suddette procedure, in tutti i compartimenti marittimi.

2. Per il procedimento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste dal presente decreto.

3. Nell'ammissione delle istanze, presentate in attuazione del presente articolo, priorità assoluta è attribuita in relazione allo stato della risorsa molluschi. A tale riguardo, in relazione ai risultati della valutazione delle risorse, il sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi divide i compartimenti in tre gruppi

Art. 6

1. Il consorzio cui sia stata affidata la gestione della pesca dei molluschi bivalvi può proporre misure gestionali ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 44 del 12 gennaio 1995, concernenti:

a) il traino della draga anche con modalità differenti da quelle effettuate facendo forza con il verricello sul cavo dell'àncora precedentemente calata;

b) orari e tempi di esercizio dell'attività di pesca e di uscita dal porto diversi dalla disciplina generale, tenuto conto, in proposito, delle particolari esigenze locali e di consistenza degli stocks;

c) quantità pescabili in relazione alla consistenza degli stocks nel limite massimo previsto dalla normativa generale.

2. Il Ministero, sentito il sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi, in relazione ai pareri scientifici in materia, adotta i provvedimenti attuativi delle misure di cui al comma 1.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 agosto 1996

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 138

96A6222

DECRETO 12 settembre 1996

Disposizioni concernenti la destinazione a vini ad indicazione geografica tipica delle eventuali eccedenze, nei limiti del 20%, delle uve atte a produrre vini a denominazione di origine, per la vendemmia 1996.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini;

Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visti in particolare gli articoli 7 dei citati disciplinari di produzione che prevedono la possibilità di utilizzare come ricaduta le indicazioni geografiche tipiche per i vini ottenuti da uve prodotte da terreni vitati iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine;

Visti i propri decreti con i quali sono stati modificati alcuni disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti in alcune regioni e province autonome;

Visti i propri decreti con i quali sono state previste disposizioni integrative e modificative, sul piano della generalità, della disciplina concernente la produzione e la commercializzazione dei vini ad indicazione geografica tipica,

Viste le istanze presentate da alcuni enti ed organizzazioni di categoria, legittimati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1994, tendenti ad ottenere, limitatamente alla vendemmia 1996, la possibilità di destinare alla produzione di un vino ad indicazione geografica tipica, ottenibile nello stesso ambito aziendale, l'eventuale eccedenza di uve prodotte nei vigneti iscritti agli albi dei vigneti, nei limiti del 20% delle rese massime per ettaro previste dai rispettivi disciplinari di produzione;

Visti i pareri espressi dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in accoglimento delle istanze presentate e riguardanti la destinazione ad indicazione geografica tipica delle uve eccedenti, nei limiti del 20%, la produzione massima consentita nei singoli disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine;

Ritenuto di doversi provvedere in conformità dei suddetti pareri del citato Comitato alla emanazione di disposizioni, aventi carattere di generalità, da intendersi integrative delle disposizioni contenute nell'art. 7 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Considerato che le disposizioni di cui trattasi in conformità ai pareri già citati del Comitato predetto devono intendersi limitati alla vendemmia 1996 e devono riguardare tutti i vini ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio nazionale;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Le uve prodotte, in ambito aziendale, in eccedenza ma non oltre la percentuale del 20% rispetto al limite massimo di produzione uve/ettaro previsto da ciascun disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine, possono, in tutto o in parte, essere destinate alla produzione di un vino ad indicazione geografica tipica a condizione che gli interessati:

abbiano iscritta la superficie aziendale, o parte di essa, nella quale dette uve sono state prodotte all'«Albo dei vigneti» del vino a denominazione di origine al quale viene destinata la produzione nei limiti previsti dal rispettivo disciplinare di produzione;

abbiano iscritto o iscrivano la detta superficie all'«elenco delle vigne», o altro elenco sostitutivo, del vino ad indicazione geografica tipica al quale intendono destinare le eccedenze stesse o parte di esse;

presentino alle camere di commercio competenti le denuncie delle uve e le dichiarazioni delle uve rispettivamente per i quantitativi destinati a vini a denominazione di origine e a vini ad indicazione geografica tipica.

Qualora le uve prodotte, in ambito aziendale, destinate alla produzione di un vino a denominazione di origine eccedano, in misura superiore al 20%, il limite massimo di produzione uve/ettaro previsto da ciascun disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine, la disposizione di cui al precedente comma non può essere applicata. Resta ferma la facoltà degli interessati, che conseguentemente non possono rivendicare la denominazione di origine, di destinare il quantitativo globale di uva, ottenuto in ambito aziendale, alla produzione di un vino ad indicazione geografica tipica, sempre che il detto quantitativo rientri nel limite massimo di produzione uve/ettaro, previsto dal disciplinare di produzione del detto vino ad indicazione geografica tipica, così come aumentato ai sensi e per gli effetti del decreto dirigenziale 2 agosto 1996.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano alle uve prodotte nella vendemmia 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A6184

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995 - supplemento ordinario, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Sassari;

Vista la delibera del senato accademico del 22 marzo 1996 con la quale è stata deliberata la proposta di revisione dello statuto ai sensi dell'art. 76 dello statuto stesso;

Vista la delibera del senato accademico del 21 giugno 1996 con la quale è stata deliberata la revisione di alcuni articoli dello statuto ai sensi del prima richiamato art. 76;

Vista la nota n. E-11320 del 4 luglio 1996 con la quale è stata inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la delibera del senato accademico prima citata;

Considerato che alla data di emanazione del presente decreto non è intervenuto da parte del Ministero alcun rilievo;

Valutato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995 - supplemento ordinario, è modificato come segue:

Art. 25 *(Consiglio degli studenti)*. — Viene cassata la dicitura «Il consiglio degli studenti dura in carica due anni accademici», di cui al terzo comma dell'art. 25.

Art. 64 *(Centri autonomi di spesa)*. — L'ultimo comma dell'art. 64 viene così modificato:

L'autonomia amministrativo-contabile e negoziale dei centri di spesa è disciplinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 69 (Il titolo diventa: *Collegio dei revisori dei conti)*. — Il primo comma dell'art. 69 viene così modificato:

È istituito il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e uno supplente, nominati dal senato accademico su una rosa di nomi indicata dal rettore. I revisori sono scelti di norma fra gli iscritti all'Albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti. Il collegio elegge al suo interno il presidente e dura in carica tre anni, accerta la regolarità della gestione amministrativo-contabile secondo le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e presenta una relazione sul conto consuntivo annuale, che viene trasmessa alla Corte dei conti unitamente al consuntivo medesimo.

I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

L'art. 69 viene suddiviso in due parti: il secondo comma diventa art. 70 con scorrimento degli articoli successivi e viene così definito:

Art. 70 *(Nucleo di valutazione)*. — È istituito il nucleo di valutazione. Esso verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Il nucleo è composto da tre membri di comprovate qualificazione ed esperienza in materia nominati dal rettore, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. Il nucleo di valutazione agisce secondo criteri e parametri significativi a livello nazionale individuati da apposito regolamento, salvaguardando le specificità metodologiche di ciascuna area disciplinare. Esso si avvale della collaborazione di un ufficio di livello dirigenziale, il cui responsabile partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del nucleo medesimo.

Art. 73 *(Durata degli organi)*. — Vengono cassate al primo comma le parole «ad eccezione del consiglio degli studenti,».

Art. 77 *(Revisione dello statuto)*. — Il secondo comma dell'art. 77 viene così modificato:

Il senato accademico delibera le proposte di revisione a maggioranza assoluta. I consigli di facoltà, la conferenza permanente dei direttori di dipartimento e il consiglio degli studenti hanno sessanta giorni di tempo per esprimere il propprio parere in merito. Nei successivi trenta giorni deve essere espresso il parere della consulta e del consiglio di amministrazione. Il senato accademico adotta la deliberazione definitiva di revisione dello statuto a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti entro centoventi giorni dalla prima deliberazione.

L'art. 77 diventa art. 79.

Viene inscrito un nuovo articolo.

Art. 78 *(Norma transitoria)*. — Le strutture che non raggiungano le dimensioni di cui al punto 5, art. 64, e che entro il 31 dicembre 1996 non abbiano provveduto all'aggregazione secondo quanto previsto al punto 6, art. 64, vengono aggregate sotto il profilo amministrativo-contabile con decreto rettorale, sentito il senato accademico, in un centro autonomo di spesa nell'ambito della facoltà di appartenenza. Ove ciò non sia possibile, l'aggregazione avverrà con le stesse modalità ad un centro autonomo di spesa già costituito, fatta salva l'autonomia dei dipartimenti.

Il termine prima indicato potrà essere prorogato di un anno in relazione ad esigenze debitamente motivate e riconosciute valide dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 17 settembre 1996

Il rettore: PALMIERI

96A6174

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 settembre 1996

Dollaro USA	1514,19
ECU	1913,63
Marco tedesco	1003,44
Franco francese	296,38
Lira sterlina	2366,98
Fiorino olandese	894,86
Franco belga	48,727
Peseta spagnola	11,934
Corona danese	261,13
Lira irlandese	2434,97
Dracma greca	6,355
Escudo portoghese	9,855
Dollaro canadese	1108,32
Yen giapponese	13,744
Franco svizzero	1228,85
Scellino austriaco	142,62
Corona norvegese	234,92
Corona svedese	230,63
Marco finlandese	334,41
Dollaro australiano	1196,66

96A6317

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Luigi Danieli», in Buttrio

Con decreto ministeriale del 12 settembre 1996 sono state approvate le modifiche dello statuto della «Fondazione Luigi Danieli», con sede in Buttrio (Udine), deliberate dal consiglio di amministrazione in data 30 luglio 1996.

96A6180

Riconoscimento e classificazione di un dispositivo estinguente

Con decreto ministeriale n. 559/C.5826 XV.J (925) del 27 agosto 1996 il dispositivo estinguente Soyus nonché i relativi componenti che la società Cacciatanza & C. S.p.a. intende importare dalla società Dynamit Nobel - Germania, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito descritto:

dispositivo estinguente Soyus

Aerosol - Feuerloscher

nelle versioni: SO 75E - E01, SO 150E - E01, SO 200E - E01, SO 3003 - E01;

V cat. - gruppo A - n. ONU 0432 - 1.4S

quando il dispositivo viene installato nell'impianto, di cui ne costituisce la protezione, è declassificato ai sensi e per gli effetti della nota *B* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 10 maggio 1973);

Anzundelement Azel 20.2 V cat. - gruppo B - n. ONU 0325 - 1.4G;

miscela pirotecnica per sistema Soyus IV cat.

96A6181

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di magistero, sede di Torino, dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina e il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero - sede di Torino:

«psicopatologia dell'età evolutiva», settore: F19B.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1996.

96A6312

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore: M02B «storia dell'Europa orientale», disciplina «storia dei Paesi slavi».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante la classe retributiva in godimento, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di prima fascia presso l'università di appartenenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

96A6250

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà sottoindicate dell'Università degli studi di Parma sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di lettere e filosofia

settore scientifico-disciplinare L17C «lingua e letteratura spagnola», disciplina «lingua e letteratura spagnola».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

settore scientifico-disciplinare D03C «geochimica e vulcanologia», disciplina «geochimica».

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6217

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i posti di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria

settore scientifico disciplinare: H07B «tecnica delle costruzioni», per la disciplina: «tecnica delle costruzioni»,

settore scientifico disciplinare: I05A «fisica tecnica industriale», per la disciplina «fisica tecnica», corso di laurea di nuova istituzione in ingegneria gestionale.

L'indicazione delle discipline è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

96A6251

UNIVERSITÀ DI TERAMO

Rettifica all'avviso di vacanza ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento.

Si comunica che l'avviso di vacanza di posto di professore di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di scienze politiche, disciplina S01A, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1996, è stato, per mero errore materiale, ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 20 settembre 1996.

96A6249

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, *ogni riga può contenere* un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un *incaricato diverso dal firmatario*, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) *Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42 44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
- annuale	**L. 385.000**
- semestrale	**L. 211.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
- annuale	**L. 72.500**
- semestrale	**L. 50.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
- annuale	**L. 216 000**
- semestrale	**L. 120.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
- annuale	**L. 72.000**
- semestrale	**L. 40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
- annuale	**L. 215.500**
- semestrale	**L. 118.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
- annuale	**L. 742.000**
- semestrale	**L. 410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98 000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 360.000**
Abbonamento semestrale	**L. 220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400